

Cassazione civile sez. II - 18/06/1996, n. 5617. Pres. Favara. Est. Carnevale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 10 aprile 1986 Gianmaria M. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Verona, gli avv.ti Tizio D. e Caio D..

Esponeva:

- che nell'anno 1982 A. G., assumendo di avere prestato attività di lavoro subordinato nella qualità di "cameriera ai piani" presso la pensione (OMISSIS) in Verona, aveva chiesto al Pretore di Verona, per differenze retributive, la condanna dell'esponente al pagamento della somma di Lit. 127.734.560;
- che il Pretore, con sentenza, del 21 giugno 1983, aveva condannato in solido l'esponente ed il genitore Giuseppe M. chiamato in causa al pagamento della somma di Lit. 67.394.303 comprensiva di svalutazione ed interessi, alla regolarizzazione della posizione previdenziale della G. ed alle spese;
- che - proposti autonomi appelli da Gianmaria e Giuseppe M. ed appello incidentale dalla G. - il Tribunale all'udienza del 14 dicembre 1984 aveva ordinato la riunione delle cause e, per la morte di Giuseppe M. avvenuta in data (OMISSIS), aveva dichiarato l'interruzione del processo;
- che gli avvocati D. legali del Gianmaria M. avevano provveduto tempestivamente alla riassunzione del processo ed il Tribunale, avendo rilevato che la riassunzione era stata eseguita nei confronti del defunto, aveva ordinato il rinnovo della notificazione nei confronti degli eredi dello stesso e, non avendo gli avvocati D. a tanto

provveduto, con sentenza del 18 ottobre 1985, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 331 secondo comma C.P.C.;

- che, essendo stata iniziata dalla G. espropriazione mobiliare ed immobiliare, aveva dovuto corrispondere alla stessa la somma di Lit. 94.000.000 ed all'I.N.P.S. la somma di Lit. 35.211.430 oltre Lit. 1.403.850 per spese obbligandosi con pagamenti rateali ed assumeva rilievo che tra l'attore e la G. erano state intavolate trattative.

L'attore chiedeva la condanna degli avv.ti D. in solido al risarcimento di tutti i danni (con le conclusioni, trascritte nella sentenza del Tribunale, al pagamento della differenza tra quanto effettivamente pagato alla G. ed all'I.N.P.S. e quanto avrebbe corrisposto in sede transattiva).

Tizio e Caio D., costituitisi in giudizio, chiedevano, rigettarsi la domanda dell'attore perché infondata e la condanna del medesimo ex art. 96 C.P.C. Deducevano - in relazione alla soluzione transattiva della controversia - che, raggiunto un accordo con la controparte, il M. li aveva inopinatamente sollevati dall'incarico.

Il Tribunale, con sentenza depositata il 19 maggio 1990, respingeva la domanda risarcitoria dell'attore e la domanda riconvenzionale ex art. 96 C.P.C.

La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza depositata il 26 agosto 1994, accoglieva l'appello proposto da Gianmaria M. e condannava gli avv.ti Tizio e Caio D. al pagamento della somma di Lit. 32 milioni con interessi e rivalutazione.

La Corte rilevava e riteneva:

- che il tema di decisione era limitato unicamente all'accertamento o meno delle responsabilità, ex art. 1176 secondo comma C.C.;
- che risultava "per tabulas" - come del resto era stato affermato con la sentenza impugnata - che, notificato al defunto Giuseppe M. il ricorso per riassunzione, non era stato notificato il rinnovo della notifica agli eredi dello stesso;
- che andava imputato altresì agli appellati avv.ti D. il non avere proposto il ricorso per cassazione avverso la sentenza del 18 ottobre 1985 (imputato viceversa dal Tribunale all'appellante M.);
- che la pretesa risarcitoria andava quantificata nella sola differenza tra la somma effettivamente pagata alla G. e quella con la quale la causa poteva essere definita eppertanto in Lit. 32 milioni con interessi e rivalutazione.

Tizio e Caio D. ricorrono per cassazione, deducendo cinque motivi illustrati con memoria.

Gianmaria M. resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C. per totale omissione di motivazione sul punto relativo al momento della revoca del mandato agli avv.ti D..

Sostengono che principale loro tesi difensiva - con esclusione di ogni loro responsabilità - era la revoca del mandato da parte del cliente Gianmaria M. prima della scadenza del termine entro cui andava rinnovata la notifica agli eredi di Giuseppe M. per la riassunzione del giudizio; che di detta revoca - avvenuta poco dopo il 14 giugno 1985 - sono state fornite in giudizio prove, in gran parte presuntive, ma

pienamente idonee e convincenti; che presupposto dell'affermata responsabilità era l'accertamento del permanere del mandato professionale e, sul punto, va rilevata la totale mancanza di motivazione.

Il motivo è inconsistente, in relazione a tutte le proposte censure.

Con denuncia della violazione della norma dell'art. 132 n. 4 C.P.C. - che regola la sentenza come atto e comporterebbe, se violata, la nullità della sentenza - i ricorrenti denunciano anche un errore "in procedendo" che consente a questa Corte, com'è noto, l'esame diretto, in piena autonomia, degli atti processuali.

Orbene - avendo il giudice di primo grado (cfr. sent. del Tribunale di Verona fog. 18, 19 e 22) negato una qualsiasi efficacia esimente alla dichiarazione 17.10.1985 rilasciata dal M. ed escluso una rinuncia al mandato e rigettato, sotto diverso profilo (fog. 23 segg.), la domanda risarcitoria dell'attore - i D., con la comparsa di costituzione e di risposta innanzi alla Corte d'Appello, chiedendo nel merito che la domanda dell'attore fosse respinta, ammisero l'insussistenza di una revoca del mandato (cfr. comparsa fog. 5 - 6 "...i professionisti in buona fede hanno accontentato il M., seppur facendosi firmare quel documento che, come giustamente afferma il Tribunale, valeva solo per l'udienza collegiale del giorno dopo").

È d'altra parte insussistente la denunciata totale mancanza di motivazione, posto che la Corte d'Appello (sent. fog. 5) - osservando preliminarmente che il tema di decisione era limitato unicamente all'accertamento o meno delle responsabilità ex art. 1176-2 C.C. - ha fatto riferimento proprio alle argomentazioni sollevate dagli appellati nella comparsa di risposta, ritenendole essenzialmente ambigue e gratuite.

In relazione all'assunto - di prove fornite in giudizio, in gran parte presuntive - è sufficiente rammentare l'onere di specificazione non soddisfatto dal ricorrente, al fine di consentire il controllo - della decisività dei fatti da provare e quindi delle prove stesse - che, per il principio di autosufficienza del ricorso in cassazione, la Corte di Cassazione deve essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto (cfr. Cass. 22.3.1993 n. 3356).

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 102, 303, 305, 325 e 331 C.P.C. e 1176, 1218 e 1223 C.C. in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C., per errore del Tribunale di Verona - nell'aver dichiarato inammissibile l'impugnazione nel giudizio tra i M. e la G. - e della Corte d'Appello di Venezia - per non avere considerato che l'errore del Tribunale ha spezzato ogni nesso causale tra la condotta degli avvocati e l'evento dell'inammissibilità dell'appello.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 132 n. 4 C.P.C. in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C., per omessa motivazione sul punto decisivo della controversia relativo al nesso di causalità tra condotta degli avvocati e dichiarazione di inammissibilità dell'appello.

Con il quarto motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 82 comma 3 e 365 C.P.C., in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C., per non essere stata considerata la mancanza del mandato speciale per il ricorso per cassazione con conseguente impossibilità degli avvocati di proporlo.

I motivi, intimamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati.

Non sono fondati, in base ai rilievi che seguono.

Va premesso - per quanto concerne i giudizi di primo e secondo grado, ai quali fanno riferimento i ricorrenti -:

- che il Tribunale - pur ritenendo che vi era stata una prima volta una notifica nulla e una seconda volta omissione di notifica e pur ritenendo detti comportamenti di ingiustificabile negligenza - respinse nel merito la domanda risarcitoria dell'attore, data la mancata impugnazione - che non si poteva ascrivere agli avv.ti D. - della inammissibilità dell'appello pronunciata dal Tribunale il 118.10.1985 in applicazione dell'art. 331-29 comma C.P.C., tenuto conto che la mancata impugnazione sarebbe stata "certamente vittoriosa", stante i riscontrati errori procedurali del Tribunale (sent. fog. 23 segg.);

- che la Corte d'Appello - ferme le ingiustificabili omissioni accertate dal Tribunale (sent. fog. 5) - ha ritenuto viceversa che il ricorso per cassazione era affare da professionisti del diritto ed era soltanto uno sterile esercizio intellettuale ipotizzare l'esito di una impugnazione "che invece non fu fatta da chi aveva la capacità ed il dovere di farla" (sent. fog. 6).

Ciò posto i ricorrenti, con i motivi in esame - ferme le cennate accertate omissioni traendo conforto dalla sentenza di primo grado sostengono, sotto i profili della violazione di norme di diritto e vizi della motivazione, l'insussistenza del rapporto di causalità tra le omissioni medesime e l'erronea pronuncia di inammissibilità dell'appello (secondo e terzo motivo) e d'altra parte la loro impossibilità di proporre il ricorso per cassazione, avverso l'erronea pronuncia di inammissibilità dell'appello (quarto motivo).

L'assunto dei ricorrenti non può essere condiviso.

L'obbligazione assunta dal difensore nei confronti del cliente è una obbligazione di mezzi o di comportamento e non di risultato.

Pertanto l'inadempimento del professionista è costituito dalla violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e presuppone la violazione del dovere di quella diligenza media esigibile ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 C.C., mentre ricorre l'ipotesi di responsabilità ex art. 2236 C.C. solo nel caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (ipotesi che non è stata prospettata e che certamente non ricorre nella specie).

Va altresì considerato che il mandato o procura alle liti, che investe della rappresentanza in giudizio il difensore, ha, come suo presupposto, un rapporto interno relativo al conferimento dell'incarico, il quale è disciplinato dalle norme di diritto sostanziale circa il mandato, per cui il difensore munito di procura ad lites è soggetto a quelle medesime obbligazioni che fanno carico a qualsiasi altro mandatario, in quanto non siano inconciliabili con la funzione di rappresentanza tipicamente tecnico-processuale demandata al difensore.

Va ritenuta pertanto la responsabilità del professionista ove questi non abbia addirittura svolto l'attività inerente al mandato o per averla svolta parzialmente o per non avere informato il cliente della impossibilità di espletarlo, mentre è compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale.

Sussiste pertanto la responsabilità del professionista che ometta una doverosa attività extraprocessuale, come la mancata tempestiva informazione del cliente, posto che la condotta del legale deve essere tale da garantire la tutela degli interessi affidata dal cliente al detto

professionista (cfr., per i cennati principi di diritto, Cass. 3.12.1968 n. 3867; 13.12.1969 n. 3958; 2.8.1973 n. 2230).

Tanto premesso è evidente che nessuna "impossibilità" - esimente da responsabilità - può ravvisarsi nel fatto che il ricorso per cassazione richiedeva una procura speciale che ai D. non era stata conferita, in quanto detta procura sarebbe stata necessaria solo se il cliente, informato dal legale, avesse poi deciso di ricorrere per cassazione.

È d'altra parte evidente che - anche ammettendo che la pronuncia di inammissibilità dell'appello del 18 ottobre 1985 (pur sempre determinata dalla omissione di notifica da parte degli avv.ti D.) fosse affetta da errori "in procedendo" (come ha ritenuto il Tribunale di Verona con la sentenza del 19 maggio 1990 e come sostengono i ricorrenti con il secondo motivo) - detti errori non comporterebbero la interruzione del nesso causale (come sostengono i ricorrenti) con la precedente omessa prestazione professionale ma accentuerebbe vieppiù l'inadeguata prestazione professionale dei D. per l'ulteriore mancata tempestiva informazione del cliente ai fini della impugnazione - che non fu proposta - della pronuncia, di inammissibilità dell'appello, del 18.10.1985.

Deve conclusivamente ritenersi che l'accertamento della Corte d'Appello - riservato al giudice del merito (cfr. Cass. 18.5.1988 n. 3463) e sorretto, per quanto si è rilevato, da corretta motivazione - è incensurabile in sede di legittimità.

Con il quinto motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 132 n. 4 C.P.C. in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C., per omessa motivazione su punto relativo all'esito (probabile o certo) del giudizio di impugnazione della sentenza del Pretore di Verona del 21 giugno 1983.

Sostengono che l'affermazione - che il danno sia pari alla differenza tra quanto il cliente ha pagato e quanto avrebbe potuto pagare transigendo la controversia - è basata su una mera ipotesi ed è ipotesi infondata, poiché il M., se avesse voluto transigere, lo avrebbe fatto ovviamente prima della decisione del Tribunale ed il M. non ha stipulato la transazione non tanto perché questa fu resa impossibile dalla contestata negligenza degli avvocati, quanto per l'affidamento sull'efficacia dell'intervento del millantatore; che, in ogni caso, non vi è prova del danno; non vi è ragionevole motivazione sull'esistenza e sull'entità del danno.

Il motivo non è fondato, come risulta dalla sua stessa esposizione.

Il motivo esprime una censura che non investe specificamente quanto accertato e ritenuto dal giudice del merito in relazione alla transazione, della controversia, mentre l'assunto dell'affidamento sull'efficacia dell'intervento di un millantatore, non confortato da specifici riferimenti probatori, risulta del tutto inconsistente in questa sede.

La Corte - in ordine al "quantum" del danno - ha avvertito che andavano escluse le componenti ipotetiche e probabilistiche della pretesa risarcitoria; ha fatto specifico riferimento al "progetto di transazione" con la G.; ha accolto la pretesa risarcitoria nella sola differenza tra la somma effettivamente pagata e la somma con la quale la causa poteva venir definita.

Trattasi di accertamento di fatto del giudice del merito che, sorretto da sufficiente e non contraddittoria motivazione, si sottrae al sindacato di legittimità.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti Tizio e Caio D. in solido a rimborsare, al controricorrente Gianmaria M., le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Lit. 333.800, oltre Lit. 3.000.000 per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, il 1.2.1996.